

OGGETTO: **CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE E RIPRISTINO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LE NASCITE E LE ADOZIONI/AFFIDAMENTI DEL 2018**

L'art. 1, comma 354 della legge n. 232/2016 ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti del 2017 e del 2018 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 1/2017).

Di conseguenza, la durata del **congedo obbligatorio** per il padre è aumentata, **per l'anno 2018, a quattro giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi** di vita del figlio o dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale (CONFIMI ROMAGNA NEWS 1/2018).

All'istituto in esame si applica la disciplina di cui al decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 22 dicembre 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013), pubblicato su CONFIMI RAVENNA NEWS 4/2013.

Infine, con il messaggio n. 894 del 27 febbraio scorso, l'INPS ha precisato che:

- per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda, vale quanto già riportato sulla circolare n. 40 del 14 marzo 2013 (CONFIMI RAVENNA NEWS 8/2013) e, quindi, sono tenuti a inoltrarla all'Istituto solo i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall'INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, è allo stesso che gli interessati devono comunicare, per iscritto, la fruizione del congedo, senza necessità di presentare domanda all'Istituto. In tale ultimo caso, infatti, il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruito, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni fornite con messaggio n. 6499 del 18 aprile 2013 (CONFIMI RAVENNA NEWS 10/2013);
- il sopra citato art. 1, comma 354 ha, inoltre, ripristinato, per il 2018, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un **ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima**, e rinviato alla propria, già menzionata circolare 40/2013 per le modalità operative di utilizzo e per ogni ulteriore approfondimento;
- per gli eventi (nascite, adozioni/affidamenti) avvenuti nell'anno solare 2017, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto, secondo le disposizioni contenute nel messaggio n. 828 del 24 febbraio 2017 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 6/2017), a due soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi del 2018.